

Gli APPROFONDIMENTI di CORESULTANT

Volume 2 – Numero 5/2019

TEMA: nuove modalità di richiesta ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE (ANF)

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRASSI

INPS, circolare n. 45/2019
D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797
D.L. n. 69/1988

Dal 1° aprile 2019 entreranno in vigore **nuove modalità di presentazione della domanda di ANF** per i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato (non agricolo).

1. ISTRUZIONI PER I LAVORATORI

Dal 1/04/2019, i lavoratori dovranno presentare la domanda di ANF non più al proprio datore di lavoro (con modello “ANF/DIP” - SR16), ma esclusivamente all’INPS in via telematica (tramite PIN dispositivo o tramite patronato).

Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1/07/2018 ed il 30/06/2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate.

L’INPS calcolerà gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti al lavoratore in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata. È essenziale quindi che tutti i cittadini si dotino di PIN INPS.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.

Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare

Nulla varia per la richiesta dell’autorizzazione, laddove necessaria. Il richiedente dovrà anche in questo caso presentare domanda telematica all’INPS, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa.

2. ISTRUZIONI PER I DATORI DI LAVORO (domande dal 1/04/2019)

Gli importi calcolati dall'Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell'altro genitore).

Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall'Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l'importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto (es. part time / full time) e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall'Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.

Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.

DATORI DI LAVORO SETTORE AGRICOLO

La domanda di ANF da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello "ANF/DIP" (SR16) cartaceo come attualmente previsto.

In allegato, trasmettiamo una bozza di comunicazione che potrà essere affissa in bacheca, ovvero consegnata ai lavoratori, affinché si attivino per tempo per la richiesta ANF in scadenza al 30/06/2019.